


Comune di
Cuasso al Monte



Polizia Locale

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma n. 58 - C.A.P. 21050 ☎

☎ 0332/939033 - ☎ 0332/921301 – p.i. 00341300127

E-Mail polizia2@comune.cuassoalmon.te.va.it - www.comune.cuassoalmon.te.va.it

Orari apertura al pubblico: Lun. 16:45/18:00 Gio. 09:00/11:30 – Sab. su appuntamento

ORDINANZA N. 04 DEL 23/02/2020

Oggetto: COVID 19 - MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

VISTE le notizie sulla diffusione della patologia definita “coronavirus COVID-19” nel territorio regionale.

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Lombardia, recante misure eccezionali volte a ridurre rischio di contagio di COVID-19.

VISTI i provvedimenti adottati nelle ultime ore dal Consiglio dei Ministri, da Regione Lombardia e nell’ambito del territorio regionale, finalizzati ad azioni di carattere preventivo e di contenimento della diffusione del virus.

RICHIAMATA l’ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da CODIV – 19.

VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

RICHIAMATO l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che in conseguenza di tale emergenza si è venuta a creare una situazione di allarme nel territorio regionale e considerata la criticità dell’attuale situazione sanitaria, tuttora in evoluzione e in continuo monitoraggio da parte di tutte le autorità preposte.

RITENUTO necessario adottare idonea ordinanza al fine di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, per la tutela della salute dei cittadini.

VISTO l’art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica. Visto il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali.

VISTO l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L., secondo il quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale...".

CONSIDERATO che anche il territorio della Lombardia è interessato dalla diffusione di un morbo denominato in sede scientifica "covid19" e che si rendono necessarie misure di carattere straordinario per contenere la circolazione del suddetto fattore di morbilità.

RITENUTO di dover adottare misure specifiche per il territorio del Comune di Cuasso al Monte.

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa:

1) La chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, aventi sede nel territorio del Comune di Cuasso al Monte, nel periodo da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020.

2) La chiusura dei centri di aggregazione per anziani, giovanili e di altri gruppi organizzati, comprese le ludoteche e di ogni altro luogo concesso in utilizzo dall'Amministrazione, nel periodo da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020.

3) La chiusura al pubblico della biblioteca comunale delle sale studio, dei musei, dei cinema, dei teatri e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi nel periodo da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020.

4) Salvo modifiche o deroghe al presente dispositivo che saranno tempestivamente comunicate, la sospensione, nel periodo da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020, di manifestazioni ed eventi di carattere ludico, aggregativo, ricreativo, sportivo e religioso, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ivi comprese le attività sportive ed i corsi sportivi/ricreativi da chiunque organizzati o gestiti sul territorio comunale (ivi incluse le manifestazioni per il Carnevale).

5) Sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero.

6) Sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

7) Tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

- bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
- per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

8) La sospensione, dal giorno lunedì 24 febbraio 2020 fino al giorno domenica 1 marzo 2020, salvo modifiche o deroghe al presente dispositivo che saranno tempestivamente comunicate, di tutti i corsi di ogni genere da chiunque organizzati all'interno delle strutture di cui ai punti precedenti.

E contestualmente,

RACCOMANDA

Ai liberi professionisti ed agli artigiani, titolari di luoghi aperti al ricevimento del pubblico indifferenziato, di valutare ogni profilo di opportunità relativo alla sospensione del ricevimento del pubblico ovvero all'impiego dei dispositivi di protezione individuale più idonei in relazione all'evoluzione delle circostanze.

Si riserva di prorogare gli effetti della presente ordinanza in relazione all'evoluzione al fenomeno diffusivo in atto ed in relazione alle disposizioni amministrative che altre Amministrazioni superiori vorranno adottare.

Avverte tutti gli interessati che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. per la Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'albo pretorio telematico dell'Ente.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- inviata per opportuna conoscenza alla Prefettura U.T.G. di Varese, alla Regione Lombardia, al Comando di Polizia Locale ed ai Carabinieri di Porto Ceresio.
- notificata alla direzione degli istituti scolastici, ed ai responsabili delle strutture interessate.
- pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente e ne venga data notizia sul sito istituzionale del Comune e in ogni altra forma ritenuta utile.

**Il Sindaco
Francesco ZILLANI**

